

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI PER IL “NUCLEO FAMILIARE”**

Art. 2 legge 4 gennaio 1968, n.15 come modificato dall'art.3, comma 10, legge 15 maggio 1997, n. 127

Il/la sottoscritto/a _____
a conoscenza di quanto prescritto dall'art.26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 2, della citata legge n. 15/1968 e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di essere nato/a in _____ il _____;
- di essere residente in _____ Via _____ n. _____ Tel. _____;
- di essere celibe/nubile coniugato/a vedovo/a separato/a legalmente divorziato/a;
- che il mio nucleo familiare, ai fini della corresponsione degli assegni familiari si compone come segue:

**COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE
(Fornire tutte le notizie richieste e barrare le caselle che interessano)**

| COGNOME E NOME | DATA E COMUNE DI NASCITA | Rapporto di parentela | | Inabile | Residenza all'estero | Convivente Anagraficamente | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Richiedente | Coniuge | | | SI | NO |
| 1) _____ | _____ | Richiedente | | | | | |
| 2) _____ | _____ | Coniuge | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3) _____ | _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4) _____ | _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5) _____ | _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6) _____ | _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7) _____ | _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8) _____ | _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9) _____ | _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10) _____ | _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

data _____

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) ^(a)

a) La firma non va autenticata, ai sensi dell'art. 3, comma 10, legge 15 maggio 1997, n. 127.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Ai fini della corresponsione dell'assegno, il nucleo familiare è composto dalle seguenti persone:

- richiedente;
- coniuge del richiedente, purché non legalmente ed effettivamente separato;
- figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni compiuti, non coniugati;
- figli ed equiparati inabili senza limiti d'età, non coniugati.

Possono far parte del nucleo anche i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente, minori di età - o maggiorenni inabili - a condizione che:

- a) siano orfani di entrambi i genitori;
- b) non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

In tal caso, per la riscossione dell'assegno, occorre chiedere l'autorizzazione all'INPS con l'apposito modulo ANF 42 e presentarla al datore di lavoro.

Sono equiparati ai figli legittimi e legittimati: i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, gli affidati dai competenti organi a norma di legge.

sono inabili, se maggiorenni, coloro che si trovano, a causa di infermità e difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro; se minorenni, coloro che abbiano difficoltà persistente a svolgere le funzioni e i compiti propri della loro età.

Per i nuclei familiari che comprendono soggetti inabili è previsto un aumento dei livelli di reddito stabiliti per la determinazione del diritto e della misura dell'assegno.

Lo stato di inabilità deve essere comprovato allegando la seguente documentazione:

attestazione comprovante il riconoscimento dello stato di invalidità al 100% per i maggiorenni e dell'indennità di accompagnamento per i minorenni, rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie,

ovvero

copia del certificato della rendita INAIL o della pensione di inabilità a carico dell'INPS.

In mancanza di tali documenti, occorre l'autorizzazione all'INPS sull'apposito modulo ANF 42 e presentarla al datore di lavoro.

FAMILIARI RESIDENTI ALL'ESTERO

Per i familiari, residenti all'estero, di cittadino italiano o cittadino di Stato estero (quali quelli appartenenti alla CEE) che riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero con il quale sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia, occorre l'autorizzazione dell'INPS da richiedere alla Sede nella cui circoscrizione l'interessato svolge attività lavorativa.

NON FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge;
- i figli naturali di richiedente coniugato, non separato legalmente, che non siano stati inseriti nella famiglia legittima;
- i figli naturali compresi nel nucleo familiare dell'altro genitore non convivente con il richiedente;
- il coniuge e i familiari di cittadino straniero extracomunitario che non abbiano la residenza in Italia, salvo che lo Stato, di cui lo straniero è cittadino, riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani, ovvero sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia;
- il coniuge e i familiari di cittadino italiano o straniero residenti all'estero per i quali spetti un trattamento di famiglia a carico dello Stato estero, ad eccezione di Svizzera, Lichtenstein, Jugoslavia.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE PER PENSIONATI

Ai fini della corresponsione dell'assegno, il nucleo familiare è composto dalle seguenti persone:

- **pensioni dirette:**
 - richiedente
 - coniuge del richiedente, non legalmente ed effettivamente separato
 - figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni
 - figli ed equiparati inabili senza limiti d'età
- **pensioni ai superstiti:**
 - coniuge del defunto, richiedente o contitolare della pensione ai superstiti
 - figli ed equiparati del defunto di età inferiore ai 18 anni, richiedenti o contitolari della pensione ai superstiti
 - figli ed equiparati del defunto inabili senza limiti di età, anche se non richiedenti o non contitolari della pensione ai superstiti.

Sono equiparati ai figli legittimi e legittimati: i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori regolarmente affidati a norma di legge.

Sono inabili, se maggiorenni, coloro che si trovano a causa di infermità o difetto fisico mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro; **se minorenni,** coloro che abbiano difficoltà persistente a svolgere le funzioni e i compiti propri della loro età.

Per i nuclei familiari che comprendono soggetti inabili è previsto un aumento dei livelli di reddito stabiliti per la determinazione del diritto e della misura dell'assegno. Lo stato di inabilità deve essere comprovato allegando la documentazione prevista nell'apposito riquadro del tagliando ricevuta.

Non fanno parte

- il coniuge e i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza in Italia, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani, ovvero sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia;
- il coniuge e i familiari di cittadino italiano o straniero residenti all'estero per i quali spetti un trattamento di famiglia a carico di uno Stato estero.